



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro dei domicili digitali revocati o non univoci, ai sensi dell'art. 2190 cod. civ. Avvio del procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE/CONSERVATORE DEL R.I.

VISTI: - l'articolo 16, comma 6, del Decreto Legge 29.11.2008 n. 185, convertito con Legge 28.01.2009 n. 2, così come modificato dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il comma 6-ter dello stesso art. 16 del Decreto legge. 29.11.2008 n. 185, in base al quale "il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese e avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis";

- il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che estende l'obbligo per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle Imprese;

- il comma 2 dell'articolo 5 del citato Decreto legge 18.10.2012 n. 179, che prevede che il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorso i quali senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che: - la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa col Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) prevede che il Registro delle Imprese verifichi, con modalità automatizzate, la validità degli indirizzi PEC;

- in caso di esito negativo, l'Ufficio del Registro delle Imprese deve avviare il procedimento di cancellazione, secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione);

VISTO il Regolamento camerale concernente i procedimenti di cancellazione, assegnazione d'ufficio dei domicili digitali con contestuale irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 37 Decreto Legge n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 89 dell'11 novembre 2022;

CONSIDERATO che, utilizzando l'applicativo "Cruscotto PEC irregolari" fornito da Infocamere s.c.p.a., sono stati estratti gli elenchi delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria, in possesso di domicilio digitale revocato da oltre tre mesi;

PRESO ATTO di alcune segnalazioni provenienti da soggetti terzi in merito all'utilizzo improprio da parte di alcune imprese del domicilio digitale, di cui i soggetti denunciati risultano essere titolari;

CONSIDERATO che gli eventi che portano all'aggiornamento del domicilio digitale sono sussumibili nel procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratti di domicili che sono stati correttamente iscritti e che devono essere aggiornati perché scaduti e non rinnovati, oppure revocati;

VALUTATO che le anomalie riscontrate negli indirizzi PEC trasmessi da Infocamere S.c.p.a. sono classificabili nelle ipotesi sopra descritte e che sussistono, pertanto, i motivi per avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio - ai sensi dell'art. 2190 c.c. - allo scopo di aggiornare le notizie ad essi riferite, così come disposto dalla Direttiva sopra richiamata;

CONSIDERATO che : - l'iscrizione d'ufficio della notizia che l'indirizzo PEC non è attribuibile all'impresa viene effettuata in caso di inerzia dei soggetti obbligati dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere, in base all'art. 2190 c.c.;

- il primo comma dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede, che: "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del Conservatore", in riforma al dettato precedente, con il quale si delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

- è possibile valutare che il numero di PEC revocate sia molto elevato e che, conseguentemente, sia parimenti molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare;

CONSIDERATO, altresì, che la modalità di notificazione ordinaria a mezzo raccomandata a.r. si renderebbe necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi via PEC, impossibilità imputabile all'inadempimento da parte della stessa impresa/società obbligata alla comunicazione dell'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO, inoltre, l'art. 8 della legge 241/1990, che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, qualora "il numero dei destinatari" renda la notificazione personale particolarmente "gravosa";

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è 'on line', consultabile in un'apposita sezione del sito internet della CCIAA di Reggio Calabria;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione sull'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in trenta giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

RAMMENTATO, altresì, che gli elenchi delle imprese e le comunicazioni di avvio dei procedimenti finalizzati alla cancellazione d'ufficio dei domicili digitali irregolari vengono pubblicati, oltre che nell'Albo camerale on line, anche in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese";

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte;

PRESO ATTO del provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Reggio Calabria, del 2 novembre 2022, assunto al prot. generale col n. 17372/22, con il quale lo stesso, in riscontro a precedente nota della scrivente in merito alla modalità operativa da utilizzare per la notificazione delle comunicazioni di avvio del procedimento (tra gli altri) di iscrizione d'ufficio nel

Registro delle Imprese della cancellazione dei domicili digitali revocati o inattivi, non univoci ed invalidi, attraverso la pubblicazione nell'albo camerale on line ed in apposita sezione del sito camerale, ne condivide il contenuto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n.168 del 29/11/2002, con la quale viene nominata la scrivente Conservatore del Registro delle Imprese di Reggio Calabria;

DETERMINA

- l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dei domicili digitali revocati, ai sensi degli artt. 2190 cod. civ., relativi a n. 956 imprese individuali ed a n. 457 società, rispettivamente, indicate negli elenchi allegati (**Allegato 1 e Allegato 2**);

- di approvare le comunicazioni standard (**Allegato 3 e Allegato 4**) di avvio del procedimento d'ufficio destinate alle imprese individuali e società interessate, con le quali le stesse sono invitate a comunicare al Registro delle Imprese il nuovo domicilio digitale nel termine di trenta giorni, decorso il quale si procederà alla cancellazione del domicilio digitale revocato;

- che tutte le notificazioni delle comunicazioni di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (in quanto revocato) avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990;

- che siano pubblicati con le stesse modalità e per le stesse finalità, in allegato alle comunicazioni di avvio del procedimento, anche gli elenchi delle imprese e società destinatarie della notificazione;

- che il presente provvedimento, le singole comunicazioni di avvio del procedimento (**Allegato 3 e Allegato 4**) e gli elenchi delle imprese e delle società interessate (**Allegato 1 e Allegato 2**) saranno, inoltre, disponibili on line, per trenta giorni, nella sezione "Registro imprese > Comunicazione indirizzo PEC al Registro delle Imprese" del sito internet della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3-4
ANAGRAFICO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
Dott.ssa Paola Borgia

IL SEGRETARIO GENERALE/CONSERVATORE DEL R.I.
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.